

Immobiliare Tirocinio agli agenti

Il riconoscimento della qualifica di agente immobiliare è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente. La prova attitudinale (articolo 23, comma 2 del dlgs n. 206/2007), si articola in una prova scritta, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'articolo 2, del dm 21 febbraio 1990, n. 300. È con il decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2016 che sono state dettate le regole per il riconoscimento della qualifica professionale di agente immobiliare. L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale può avvalersi delle commissioni d'esame, stabilite presso le Cciao. Il decreto definisce le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale di agente immobiliare (attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso). Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal dlgs 9 novembre 2007, n. 206 (come ultimamente modificato e integrato dal dlgs 28 gennaio 2016, n. 15), il riconoscimento può essere compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente. Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario (soggetti alla disciplina dell'articolo 49 del dpr 31 agosto 1999, n. 394) la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale. Al termine della prova attitudinale, la regione rilascia al richiedente, un provvedimento di superamento della prova attitudinale. Copia del medesimo dovrà essere trasmessa anche al ministero dello sviluppo economico. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di agente immobiliare.

